



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

IL P.V.C.

Art. 24 L. n. 4/1929

Livio Gucciardo – livio.gucciardo@unikorestudent.it

Enna, 07/11/2024

L'art. 24 della L. n. 4/1929 «Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie» stabilisce che «Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale».

Gli artt. 33 del D.P.R. n. 600/1973 e 52 del D.P.R. n. 633/1972 impongono la verbalizzazione di tutte le operazioni poste in essere nel corso dell'attività ispettiva tributaria.

La fase terminale dell'esecuzione della verifica è rappresentata dalla compilazione del processo verbale di constatazione (P.V.C.), dalla sottoscrizione da parte dei verificatori e del contribuente, dal rilascio di copia al contribuente stesso e dal successivo inoltro agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti con riguardo al domicilio fiscale del contribuente verificato.

La funzione del P.V.C.

La funzione del processo verbale di constatazione è di:

1) documentare in maniera organica l'attività svolta e le metodologie adottate, così da compendiare le risultanze, principalmente con riferimento alle proposte di recupero a tassazione formulate e alle corrispondenti violazioni e sanzioni. Vi è comunque obbligo di compilare il P.V.C. anche in caso di esito regolare;

- dare informazione al contribuente, anche al fine di porlo nelle condizioni di assumere le iniziative a difesa ritenute opportune;

- porre in condizioni il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di avviare, ove necessario, le procedure per la rettifica della dichiarazione, l'accertamento e la liquidazione delle imposte dovute, nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni e il calcolo degli interessi eventualmente dovuti in ordine alle imposte non pagate.

Natura giuridica ed efficacia probatoria del P.V.C.

Il processo verbale di constatazione è atto endoprocedimentale nell'ambito del più ampio procedimento di accertamento e, come tale, non è idoneo ad incidere, direttamente, sulla posizione del contribuente, se non nei termini in cui sia recepito nell'avviso di accertamento.

In quanto atto redatto da pubblici ufficiali (militari della GdF o funzionari dell'AdE) nell'esercizio delle loro funzioni, il processo verbale di constatazione è atto pubblico (art. 2699 c.c.) e fa fede fino a querela di falso.

Il contenuto del P.V.C.

Nel processo verbale di constatazione devono essere riportati i controlli conclusi con la constatazione di irregolarità, formali e/o sostanziali, per i quali deve essere fornita adeguata evidenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a base delle conclusioni dei verificatori.

Il processo verbale di constatazione deve essere sottoscritto, oltre che dai verificatori che lo hanno redatto, dal contribuente o da chi lo rappresenta.

Una copia del processo verbale di constatazione deve essere consegnata al contribuente.